

**NOTA su**  
**Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017**  
**RIFORMA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 innova profondamente la disciplina della VIA, fino ad oggi contenuta nella Parte II del D.lgs n. 152/2006 e smi.

Tra le principali modifiche segnaliamo le seguenti:

- **una nuova definizione di "impatti ambientali"** modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio (**art. 2 lett. b**);
- **l'introduzione della facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II (competenza statale), II-bis (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale), III (competenza regionale) e IV (progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza), di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare (c.d. "prescreening"), in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali negativi, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo. La norma è stata predisposta alla luce delle numerose incertezze riscontrate dalle imprese in merito alla disciplina da seguire (verifica di assoggettabilità a VIA o procedura di VIA) in relazione alle modifiche o alle estensioni dei suddetti progetti. L'obiettivo, quindi, è quello di offrire alle imprese uno strumento diretto a superare tali situazioni di incertezza (**art. 3 , lett. f**);
- **la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA** per migliorare le *performances* di tale organismo e per assicurare l'integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. Viene prevista anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l'accelerazione e l'efficientamento delle istruttorie (**art 6**);
- **la previsione che, nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, all'esito delle predette procedure di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA** (**art. 7**);
- **l'eliminazione per il proponente, nell'ambito delle modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità a Via, dell'obbligo di presentare gli elaborati progettuali**: per la fase dello "screening" sarà sufficiente presentare esclusivamente uno studio preliminare ambientale, redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato IV-bis, come previsto dalla normativa europea. Per assicurare il rispetto della nuova tempistica, **si prevede espressamente che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori** ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (**art. 8**);
- **la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità** o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e con la possibilità di aprire con l'autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni (**art. 9**);

- l'introduzione di un articolo 27-bis, per i progetti assoggettati a **VIA regionale**, che disciplina la **facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (tra cui figura anche l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II)**. Al riguardo si evidenzia che per il rilascio del provvedimento, l'A.C. convoca una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90 (cfr. nostre circolari n. 096/2016 e n. 133/2016) che si deve concludere entro 120 gg dalla data di convocazione dei lavori. *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita .....OMISSIS. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 16);*
- **una nuova disciplina delle attività di monitoraggio** connesse ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA di cui è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente **(art. 17);**
- **una riforma profonda e radicale del sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA.** In tale ambito di particolare rilevanza è l'introduzione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,000 a euro 100,000 nel caso di realizzazione di un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità, ove prescritte e della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,000 a euro 80,000 nei confronti di chi, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, non ne osserva le condizioni ambientali **(art. 18);**
- una **norma transitoria** che, in virtù delle semplificazioni procedurali introdotte, **consenta al proponente di richiedere l'applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso.**

L'articolo 23 prevede, in via generale, che la nuova norma si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal **16 maggio 2017**, mentre restano disciplinati dalla normativa previgente:

- i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017,
- i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione (di cui all'art. 21 del D.lgs n. 152/2006 e smi),
- i procedimenti per cui sia stata presentata l'istanza di cui all'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e smi,

per i quali l'autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro il 18 settembre 2017, l'applicazione delle nuove disposizioni del D.lgs 104/2017, indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la fase di rimessione del procedimento qualora risultino già effettuate ed esaurite alcune attività istruttorie. Il proponente conserva comunque la facoltà di :

- ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'art. 19 o art. 23 del D.lgs n. 152/2006 e smi, come modificati dal presente decreto,
- ritirare l'istanza e di presentarne una nuova ai sensi dell'art. 27 del D.lgs n. 152/2006 e smi, come introdotto dall'art. 16 del D.lgs 104/2017.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone infine che *“le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.” (art. 23);*

- **la sostituzione del comma 4 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini di riallineare la disciplina del procedimento unico in sede regionale con quanto previsto dal decreto in oggetto.** La disposizione in parola stabilisce, cioè, che, qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, e atti comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti

nell'ambito di apposita conferenza di servizi che l'autorità competente convoca in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/90. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi reca l'indicazione esplicita del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi rilasciati (**art. 24**).

Da ultimo l'articolo 26 prevede le necessarie abrogazioni al fine di coordinare la disciplina introdotta dal decreto legislativo in esame n. 104/16 con l'attuale quadro normativo tra cui l'abrogazione del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e la sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, allineato ai contenuti dell'allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di *gold plating*.

Per quanto riguarda gli **allegati**, le novità riguardano principalmente:

- **l'introduzione di un Allegato II-bis “Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale”** dopo l'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, (recante l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale). In particolare si evidenzia che rispetto alla normativa vigente, la nuova elencazione trasferisce dalla competenza regionale alla competenza statale le procedure di assoggettabilità a VIA per i progetti relativi agli impianti energetici, considerato che la valutazione di tali progetti riguarda interessi di livello sovra regionale (nella normativa fino ad oggi vigente tali impianti rientrano nella competenza delle Regioni e Province autonome);
- **l'inserimento**, dopo l'Allegato IV, di un **nuovo Allegato IV-bis**, relativo ai contenuti dello Studio Preliminare Ambientale per la presentazione delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la **sostituzione dell'Allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA) e dell'Allegato VII (Contenuti dello studio di impatto ambientale)**.